

**ORDINE DEGLI PSICOLOGI
CONSIGLIO NAZIONALE**

Deliberazione n. 29 del 23 ottobre 2010

OGGETTO: Applicazione art. 16 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526 "Norme in materia di domicilio professionale"

Nomi	Cariche	Presenti	Assenti
PALMA Giuseppe Luigi	Presidente	X	
TELESCA Antonio	Vicepresidente	X	
BARCUCCI Paolo Fausto	Segretario	X	
BALDASSARRE Girolamo	Tesoriere	X	
BONTEMPO Giuseppe	Consigliere	X	
DORFER Max	Consigliere		X
LOMBARDO Armodio	Consigliere	X	
FELACO Raffaele	Consigliere	X	
COLOMBARI Manuela	Consigliere		X
FUSARI Paolo	Consigliere	X	
ZACCARIA Maria Lori	Consigliere	X	
CAI Piero	Consigliere		X
GRIMOLDI Mauro	Consigliere	X	
GILI Bernardo	Consigliere	X	
GUICCIARDI Marco	Consigliere	X	
BOZZARO Paolo	Consigliere	X	
VANNONI Sandra	Consigliere	X	
RANZATO Luigi	Consigliere	X	
TOMAY Immacolata	Consigliere	X	
MATTIONI Alfredo	Consigliere	X	
NICOLUSSI Marco	Consigliere	X	
ANGELUCCI Floriana	Consigliere	X	

Esito della votazione:

Presenti: 18

Favorevoli: 18

Astenuti: 0

Contrari: 0

DELIBERAZIONE n. 29

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, riunito il 23 ottobre 2010, nella propria sede in P. le di Porta Pia 121, a Roma:

VISTO l'art. 28 comma 6 lettera d) della Legge n. 56/89 in cui si indica la cura dell'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione, tra le attribuzioni conferite al Consiglio Nazionale;

VISTO la Legge 21 dicembre 1999 n. 526 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999";

VISTO l'art. 16 della sopra citata legge che così dispone: "Norme in materia di domicilio professionale - Per i cittadini degli stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza";

VISTA la circolare del Ministero della Giustizia - Prot. n. 708003002F56/995U 14 marzo 2000 - recante parere espresso sull'interpretazione del citato articolo;

RILEVATO che l'art. 7 della Legge n. 56/89, costitutiva della professione di psicologo, impone al comma 1, letta d), la residenza quale requisito ai fini dell'iscrizione all'albo, in quanto essa, anagraficamente verificabile, è un requisito su cui si costruisce il rapporto giuridico tra l'iscritto e il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, anche con riferimento ai doveri di vigilanza e di controllo disciplinare, in funzione della protezione degli interessi pubblici la cui cura è attribuita all'Ordine;

RITENUTO UTILE elaborare criteri che consentano di conciliare l'innovazione normativa con l'assetto vigente della disciplina della professione di psicologo al fine di superare difficoltà applicative;

MESSA AI VOTI dal Presidente le disposizioni attuative dell'art. 16 della Legge 526/1999 relative al domicilio professionale con l'impegno a darne ampia conoscenza alle segreterie dei Consigli Regionali;

APPROVATE all'unanimità

DELIBERA

Sono approvate le disposizioni interpretative dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, da adottare come atto interno di regolamentazione delle proprie funzioni amministrative, di seguito riportate:

La residenza ed il domicilio professionali sono requisiti soggettivi alternativi per l'iscrizione all'Albo degli psicologi, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, art. 16;

Lo psicologo che intenda chiedere l'iscrizione all'albo secondo il proprio domicilio professionale deve presentare al Consiglio dell'ordine competente per territorio la documentazione atta a comprovare l'esistenza di tale domicilio professionale, insieme con la documentazione relativa alla propria residenza.

Il domicilio professionale è la sede dove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività.

Qualora il professionista si avvalga, per l'esercizio della sua attività, di una pluralità di sedi, il domicilio professionale va inteso nel senso di centro principale di attività, tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate.

Il Consiglio dell'ordine che delibera l'iscrizione sulla base del domicilio ne dà informazione al Consiglio dell'ordine della circoscrizione territoriale in cui l'iscritto risiede.

Il Segretario
Paolo Barcucci

Il Presidente
Giuseppe Luigi Palma